SENT. N. 3/2025/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Massimo PERIN — Presidente

Riccardo PATUMI — Consigliere – relatore

Andrea GIORDANO — Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio **n. 46266** del registro di segreteria, iscritto sul conto giudiziale n. 133652 nei confronti dell'agente contabile **FIGUCCIA Marika**, nata a Marsala (Tp) il 23 giugno 1986, c.f. FGCMRK86H63E974U;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la richiesta di iscrizione a ruolo del 6 giugno 2024 formulata dal Magistrato relatore;

Uditi, nell'udienza pubblica del 20 novembre 2024, tenuta con l'assistenza della Segretaria dottoressa Roberta Onorati, il relatore Consigliere Riccardo Patumi e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida Iorio. Non comparsi né l'agente contabile, né l'Amministrazione interessata.

FATTO

1. In data 4 dicembre 2023, il Capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, dott.ssa Pompilia Pepe ha depositato presso questa Sezione

Giurisdizionale il conto giudiziale n. 133652, relativo all'imposta di soggiorno a carico dei clienti della struttura ricettiva "B&B Piazza grande", avente sede a Bologna, per l'esercizio 2017, periodo dall'1.1.2017 al 31.12.2017.

Il conto è stato compilato d'ufficio e depositato oltre il termine di cui all'art. 139 del codice della giustizia contabile. La compilazione d'ufficio si è resa necessaria in conseguenza dell'inottemperanza da parte dell'agente contabile Marika Figuccia, alla quale è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 141, comma 6, del codice della giustizia contabile, nella misura di 1.000,00 euro.

In un primo momento, il conto era stato parificato dallo stesso Capo Area risorse finanziarie; a seguito di un'ulteriore nota istruttoria del Magistrato relatore, con la quale era stata evidenziata l'esigenza che venisse rispettato il principio di alterità, il conto giudiziale in argomento è stato parificato con determina del Direttore generale.

2. Con relazione del 6 giugno 2024, il Magistrato relatore, esaminato il conto, ne ha chiesto l'iscrizione a ruolo di udienza in quanto dall'analisi dello stesso è emerso un mancato versamento di 483,00 euro, pari all'importo dovuto per il terzo e per il quarto trimestre dell'anno 2017, rispettivamente, 252,00 e 231,00 euro. L'imposta di soggiorno riscossa nei primi due trimestri del 2017 è stata, invece, regolarmente versata.

3. In data 13 novembre 2024 la Procura regionale ha presentato le proprie conclusioni.

Rileva che il conto giudiziale rappresenta un mancato versamento per 483,00 euro, di cui 252,00 euro relativi al terzo trimestre del 2017 e 231,00 euro aventi ad oggetto il quarto trimestre del medesimo anno.

Per quanto sopra, l'Accusa ritiene che l'agente contabile debba essere condannata a pagare la somma di cui risulta debitrice nei confronti del Comune di Bologna a titolo di imposta di soggiorno, pari ad 483,00 euro, oltre alle spese del giudizio celebrato conseguentemente al mancato deposito del conto nel rispetto del termine di legge. Quanto sopra ferme, a carico del medesimo agente contabile, l'obbligazione di rifondere all'amministrazione comunale le spese sostenute per la compilazione d'ufficio del conto e il pagamento della sanzione pecuniaria precedentemente comminatagli dal Giudice designato con il decreto n. 50/2023.

Nel rassegnare le conclusioni, la Procura regionale chiede la condanna dell'agente contabile Marika Figuccia a pagare, per la gestione relativa all'imposta di soggiorno riscossa nell'esercizio 2017 a carico degli ospiti della struttura ricettiva B&B PIAZZA GRANDE, la somma di 483,00 euro al Comune di Bologna e alle spese del giudizio.

4. Né l'agente contabile, alla quale è stato regolarmente comunicato il decreto di fissazione d'udienza, né l'Amministrazione interessata hanno presentato memorie.

5. Nel corso dell'udienza del 20 novembre 2024 la Procura regionale si è riportata alle conclusioni di cui all'atto di citazione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel dettato di cui all'art. 147 del codice della giustizia contabile, secondo cui l'iscrizione a ruolo, destinata fisiologicamente ad avere luogo se il Magistrato relatore rileva che il conto giudiziale non pareggia o non è regolare, o se constata che devono essere operate delle rettifiche o adottati, dalla Sezione, provvedimenti interlocutori o

definitivi, costituisce un passaggio obbligato nelle ipotesi di cui al comma 3 del menzionato art. 147.

Quest'ultimo prevede: "*E' sempre fissata l'udienza, oltre che a seguito di scadenza del termine fissato dal magistrato relatore per la presentazione dei documenti essenziali per l'esame della gestione, per:*

a) i conti compilati d'ufficio quando al termine della gestione non siano stati depositati;

b) i conti relativi all'ultima gestione degli agenti contabili, quando comprendano partite attinenti a precedenti gestioni degli stessi agenti e non occorra procedere alla revocazione delle decisioni sui conti precedenti;

c) i deconti compilati nei casi di deficienza accertata dall'amministrazione a carico del contabile e prodotti alla Corte dei conti anteriormente al giudizio sul conto;

d) i conti complementari, compilati per responsabilità amministrativa a carico di contabili, i cui conti siano stati già decisi;

e) i conti speciali di quegli agenti e di quelle gestioni, per cui non sussista in via normale l'obbligo della resa periodica del conto".

La lettera a) di tale norma assolve alla ratio di garantire la verifica della piena regolarità del conto compilato d'ufficio non presentato dall'agente contabile entro il termine previsto.

La sottoposizione al giudizio della Sezione, nella particolare ipotesi sub lett. a), ha, dunque, natura cautelativa: un conto non presentato dall'agente o non depositato rende, di per sé, doveroso il transito dalla fase istruttoria, rimessa al Magistrato designato e connotata da informalità, a quella processuale.

2. Tanto premesso, è possibile procedere all'esame del merito.

Dal conto giudiziale in questione, compilato d'ufficio dal capo Area risorse finanziarie del Comune di Bologna, emerge come l'agente contabile non abbia riversato gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno relativi al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2017: il primo pari a 252,00 euro e il secondo a 231,00 euro; quindi, con un mancato riversamento complessivo di 483,00 euro.

L'agente contabile Marika Figuccia non può quindi essere discaricata e dev'essere condannata al pagamento dell'importo di 483,00 euro, oltre agli interessi dalla data in cui avrebbe dovuto essere riversata detta somma all'Amministrazione. Quanto sopra, fermi l'obbligo a suo carico di rifondere il Comune di Bologna delle spese sostenute per la compilazione d'ufficio e la sanzione pecuniaria comminatale dal Giudice designato con il decreto n. 50/2023.

3. Le spese di giudizio devono essere poste a carico dell'agente contabile, in quanto ha reso necessaria la celebrazione del giudizio e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità del conto giudiziale n. 133652 e, conseguentemente, non discarica l'agente contabile Marika Figuccia, condannandola, per l'effetto, al pagamento della somma di 483,00 (quattrocentoottantatre/00) euro in favore del Comune di Bologna, oltre agli interessi dalla data in cui avrebbe dovuto essere riversata all''Amministrazione, fino al soddisfo.

Condanna, altresì, la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si

liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Riccardo PATUMI	Massimo PERIN
(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 13 gennaio 2025

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)